



# COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA

Provincia di Potenza

Savoia di Lucania, 26/06/2024

N. Reg. Ord. 17/2024

## ORDINANZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE STERPAGLIE E PER LA PULITURA DEI TERRENI AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO INCENDI NEL TERRITORIO COMUNALE

### IL SINDACO

**PREMESSO** che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di:

1. Siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi, i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
2. Piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
3. Piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con secchumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
4. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti e simili) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
5. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**APPURATO** che lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree provoca pericolo per l'incolumità pubblica;

**CONSTATATO** che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

**RITENUTO** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

**ACCERTATO** che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

**ACCLARATA** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

**RITENUTO** necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

**RITENUTO**, altresì, necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale etc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

**ATTESO**, quindi, che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità dei tracciati stradali comunque classificati nel territorio del Comune di Savoia di Lucania, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;

**ATTESO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**RITENUTI** sussistere, in caso di inottemperanza, motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

**RICHIAMATE** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e, in particolare, gli artt. 29 -31 - 33, del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992);

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57";
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.
- il D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33.
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.l.
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi.
- il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- altresì, l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato

**ORDINA**

**Con decorrenza immediata e fino al 30.09.2024 a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade di qualsiasi natura e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a**

**tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:**

1. Taglio della vegetazione incolta;
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di qualsiasi natura o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. È vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. È vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. È fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
7. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
8. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
10. È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
11. Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi è vietato, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi;
12. È vietata l'accensione di fuochi "a terra" anche nelle aree attrezzate;
13. È consentita l'accensione del fuoco solo e soltanto nelle aree consentite per barbecue.

### **AVVERTE**

1. Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato.
2. In caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciati.

### **DEMANDA**

1. alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza,

### **DISPONE**

1. Che il presente provvedimento:
  - a. sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato mediante P.E.C. alla:
  - a. Alla Prefettura di Potenza
  - b. Comando Stazione Carabinieri di Vietri di Potenza;
  - c. Corpo Forestale dello Stato;
  - d. Comando Vigili del Fuoco;
  - e. Regione Basilicata;
  - f. Consorzio di bonifica della Basilicata;

### **INFORMA CHE**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Potenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Savoia di Lucania. Letto e sottoscritto a norma di legge.

### **IL SINDACO**

Dott. Rocco MASTROBERTI  
